

Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2007.

Premesso che, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

Che l'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, prevede la possibilità di determinare un'aliquota, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

Che la legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, all'art. 2, comma 3, prevede che per favorire la realizzazione degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, i Comuni possono deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi;

Che, altresì, il medesimo comma prevede che i Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, fra cui è compreso il Comune di Roma, sempre ai

fine di incentivare gli accordi di cui sopra, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha dato facoltà ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con la sola riserva di legge relativa alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; risultandone così rimosso il vincolo riguardante l'aliquota minima, di cui alle norme richiamate ai punti precedenti;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Considerato che per l'anno 2007 permangono le finalità generali e gli obiettivi dell'Amministrazione in ordine al perseguimento dell'equità e perequazione tributaria, attraverso il sostegno alle problematiche abitative delle famiglie nei loro molteplici aspetti, all'incentivazione del mercato degli affitti concordato secondo la legge n. 431/98, alla salvaguardia e sostegno del settore commerciale, in particolare della piccola distribuzione e dell'artigianato, come pure delle attività commerciali storiche;

Che parimenti immutate risultano le dinamiche incompressibili delle spese e la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Che occorre mantenere quelle diversificazioni determinate dalla necessità di incentivare fiscalmente un uso meritorio della proprietà immobiliare e considerare la ripartizione del carico tributario tra i cittadini a beneficio delle fasce sociali più disagiate, mantenendo ed anzi potenziando i benefici per le abitazioni principali ed assicurare un più ampio sostegno e tutela ai cittadini ed ai nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio socio-economico;

Che in considerazione del peggioramento delle condizioni economiche per effetto della precarizzazione del lavoro, del mancato adeguamento dei redditi da pensione e da lavoro ai mutamenti economici più recenti e per il conseguente effetto, per quanto riguarda le imposte dirette, dell'accentuarsi del fenomeno del fiscal drag, si ritiene opportuno procedere, per l'anno 2007, alla riduzione dell'aliquota I.C.I. applicabile alla prima abitazione ed alle ipotesi assimilate stabilendo la relativa aliquota nella misura del 4,6 per mille;

Considerato che nel tempo l'applicazione dell'aliquota agevolata stabilita per l'abitazione principale è stata progressivamente estesa ad un'ampia fascia di ipotesi di uso meritevole della proprietà immobiliare tra le quali, ad esempio, l'affitto a canone concordato, l'uso gratuito a familiari ed affini entro il secondo grado, il contributo all'assistenza alloggiativa in caso di sfratto nonché alle attività commerciali gestite direttamente dall'imprenditore o da un familiare o da un convivente more uxorio ed ai c.d. "negozi storici";

Che, al fine di incentivare l'uso meritorio della proprietà immobiliare, appare opportuno estendere l'aliquota del 4,6 per mille alla unità immobiliare appartenente a soggetti passivi che la concedono in uso gratuito a coniuge, parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale ed a tutte le altre ipotesi assimilate;

Che sempre al fine di attuare interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, appare altresì opportuno confermare l'aliquota agevolata dell'1 per mille per quei soggetti passivi la cui condizione socio-economica, rapportata anche alla composizione del nucleo familiare, evidenzia condizioni di particolare gravità e necessità;

Che per le medesime finalità e motivazioni appare, altresì, opportuno confermare il regime dell'ulteriore detrazione di Euro 154,94 applicabile in aggiunta alla detrazione

ordinaria di Euro 103,29 alle unità immobiliari utilizzate dai soggetti passivi persone fisiche quale abitazione principale e negli altri casi di equiparazione previsti dal Regolamento nonché le ipotesi di applicazione dell'aliquota ridotta dell'uno per mille;

Che appare opportuno confermare l'applicazione della misura dei limiti di reddito, variabile in funzione della composizione del nucleo familiare, già in vigore nell'anno 2006, e risultante dalle Tabelle A e B allegate e parti integranti del presente provvedimento;

Considerato che alle aree fabbricabili è stata applicata fino al 2006 l'aliquota ordinaria;

Che il disposto del Decreto Legge 27 maggio 2005, n. 86 convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 148 all'art. 5 bis, comma 4, prevede che al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i Comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario a condizione che resti invariato il gettito totale dell'Imposta Comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente;

Che lo stesso art. 5 bis sopra citato prevede che siano esclusi quei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con Regolamento Comunale;

Considerato inoltre che, in adesione a quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del Decreto Legge 1 febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2006, n. 86, si è provveduto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 3 aprile 2006 ad integrare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 327 del 19 dicembre 2005 introducendo l'esenzione, per l'anno 2006, dall'Imposta Comunale sugli Immobili per i proprietari di immobili con procedure esecutive di sfratto nei confronti di conduttori in possesso di particolari requisiti individuati all'art. 2 del Decreto Legge 1 febbraio 2006, n. 23;

Che sono venuti a mancare i presupposti normativi per reiterare le previsioni agevolative introdotte con la deliberazione n. 85 del 3 aprile 2006, in quanto non è stato convertito in legge il Decreto Legge 28 settembre 2006, n. 261, concernente gli "interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali";

Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con la sentenza n. 12320/2006 depositata il 13 novembre 2006, ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2004, con cui il Consiglio Comunale ha provveduto all'istituzione del fascicolo del fabbricato, si ritiene necessario non proporre l'agevolazione spettante per la compilazione del fascicolo del fabbricato;

Che il gettito I.C.I., previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio 2007 – 2009;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modifiche, con cui è stato approvato, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97, il Regolamento dell'I.C.I. per il Comune di Roma;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) comma 256;

Atteso che, in data 10 gennaio 2007, il Dirigente responsabile della U.O. Entrate Fiscali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci";

Che, in data 11 gennaio 2007, il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C. Ialongo”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Che la proposta, in data 15 gennaio 2007, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 10 giorni;

Che dai Municipi I, III, IV, VI, XII, XIII, XVIII e XX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi II, V, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XVII e XIX;

Che il Consiglio del Municipio VII ha espresso parere favorevole, formulando nel contempo la seguente richiesta:

- inserire nella parte dispositiva, comma C4 dopo le parole: “messe a disposizione del Comune di Roma” le seguenti: “ivi compresi tutti gli immobili residenziali di proprietà dell’ATER”;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 29 gennaio 2007, in merito alle richieste del Municipio VII, ha rappresentato quanto segue:

- la richiesta non viene accolta in quanto la stessa previsione è sostanzialmente già compresa nella lettera D, erroneamente indicata C4 e la norma abbraccia tutte le ipotesi al di là del profilo soggettivo;

Che la I Commissione Consiliare, in data 25 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Visti il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato;

Per i motivi sopra indicati

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) di istituire per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

A) nella misura del 4,6 per mille, applicata nei casi seguenti:

- a1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
- a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;

Per la fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresì la detrazione di Euro 103,29 di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività.

Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell'attività che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia il rappresentante legale o l'amministratore di tale società.

La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;

a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado.

Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell'attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.

Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/98;

a7) unità immobiliari in cui viene esercitata l'attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative;

a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in Istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/98;

B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in Istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti

in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/98;

C) nella misura del 9,0 per mille:

c1) per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni all'1 gennaio 2007. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9,0 per mille si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta soggetta all'aliquota del 7 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica all'unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a coniuge, parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria;

c2) per le aree fabbricabili;

D) nella misura del 4,4 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di proprietà dell'Ater di Roma, regolarmente assegnate; per dette unità immobiliari trova applicazione la detrazione di Euro 103,29 di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/92;

E) le aliquote di cui ai punti a8) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti all'1 gennaio 2007 in regime di proroga.

Le aliquote di cui al punto a8), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l'unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille fino al materiale riconsegna dell'alloggio.

Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a7), a8), B e C il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 30 giugno 2008 ovvero entro il 31 ottobre 2008 nel caso di invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis comma 1, del Regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all'aliquota di cui al punto D), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano applicare l'aliquota ordinaria.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione.

La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unità immobiliari già oggetto di analoga agevolazione per l'anno 2006 o per anni precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l'anno 2007;

- F) nella misura dell'1 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al successivo punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare non sia superiore a quello individuato nella Tabella A) parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva;
- 2) di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri in aggiunta ai limiti di reddito di cui appresso, il possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:
- a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata, di donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 181/2000 all'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta I.C.I.;
 - b) presenza all'1 gennaio dell'anno di applicazione di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
 - c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
 - d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data dell'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;
 - e) presenza di uno o più figli minori;
 - f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.
- Le condizioni di cui ai punti a), b), c) devono essere documentate dai competenti Organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della Legge delega n. 30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore ad Euro 2840,51 nell'anno d'imposta.

In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

- g) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I. complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
- h) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto dell'imposta;
- i) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., non sia superiore a quello individuato nella tabella B allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Ai fini di cui ai precedenti punti nn.1, lett. F e 2:

- a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;
 - b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia;
- 3) per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2008, ovvero entro il 31 ottobre 2008, nel caso di invio telematico, una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis del Regolamento I.C.I., dichiarando il possesso dei requisiti di cui al punto 2 e dichiarando altresì:
- a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;
 - b) l'elenco dei componenti il nucleo familiare;
 - c) l'indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f);
 - d) l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
- Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a) b) c).
- Per i casi di cui al punto 2 lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione;
- 4) la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta;

- 5) i limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinati come sommatoria dei redditi complessivi individuali, sono riportati nelle tabelle A e B allegate e parti integranti del presente provvedimento. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Tabella A		
Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare (*) per accedere all'aliquota ridotta dell'1 per mille, con ulteriore detrazione di euro 154,94		
Numero di componenti del nucleo familiare convivente	Limiti ordinari (redditi anno 2006) in Euro	Limiti in presenza di una o più persone diversamente abili (redditi anno 2006) in Euro
1 componente	4.680,00	7.960,00
2 componenti	7.340,00	12.485,00
3 componenti	9.570,00	16.230,00
4 componenti	11.500,00	19.560,00
5 componenti	13.370,00	22.680,00
6 componenti	14.980,00	25.490,00
più di 6 componenti	aggiungere € 1.670,00 per ogni componente	25.490,00

(*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Tabella B		
Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare(*) per accedere all'ulteriore detrazione dell'ICI di euro 154,94		
Numero di componenti del nucleo familiare convivente	Limiti ordinari (redditi anno 2006) in Euro	Limiti in presenza di una o più persone diversamente abili (redditi anno 2006) in Euro
1 componente	12.115,00	21.805,00
2 componenti	12.200,00	21.960,00
3 componenti	14.820,00	24.340,00
4 componenti	17.840,00	29.390,00
5 componenti	20.700,00	34.020,00
6 componenti	23.200,00	34.020,00
più di 6 componenti	aggiungere € 2.085,00 per ogni componente	34.020,00

(*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli, 16 contrari e l'astensione del Consigliere Cochi.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alemanno, Argentin, Aurigemma, Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, Casciani, Cavallari, Ciarla, Cirinnà, Cochi, Coratti, D'Avach, De Bosi, De Luca, Della Portella, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro, Gasperini, Giulioli, Gramazio, Guidi, Malcotti, Marchi, Marroni, Marsilio, Masini, Mei, Nanni, Panecaldo, Patanè, Pelonzi, Policastro, Pomarici, Portelli, Quadrana, Rossin, Sabbatani Schiuma, Saccone, Smedile, Spera, Stampete, Valeriani, Visconti e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 9.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. CORATTI – V. PISO – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta
dell'**1 febbraio 2007**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....